



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ufficio Centrale del Bilancio

presso il

Ministero della Difesa

***Relazione annuale sull'esito del controllo resa ai sensi dell'art.
18, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123***

Anno 2024

PREMESSE

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza n. 25 del 7 settembre 2011- paragrafo 9- la presente relazione espone le principali irregolarità riscontrate da questo Ufficio Centrale del Bilancio (di seguito anche UCB) nel corso dell'esercizio finanziario 2024, nell'espletamento dell'attività di controllo preventivo e successivo sugli atti del Ministero della difesa.

La relazione viene redatta con la finalità di rendere alla coesistente amministrazione “*..una relazione sintetica sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo relativo all'anno precedente, con una elencazione dei casi in cui non è stato apposto il visto di regolarità*” (art. 18 c.1 d.lgs. 123/2011).

Tutta l'attività di controllo si è svolta con lo spirito di massima collaborazione con i Centri di Responsabilità Amministrativa (di seguito CRA) deputati alla gestione delle risorse stanziare nello stato di previsione del predetto Ministero, ovvero:

- ✓ Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro (CRA 1);
- ✓ Bilancio ed Affari Finanziari (CRA 2), di seguito BILANDIFE;
- ✓ Segretariato Generale (CRA 3), di seguito SGD;
- ✓ Esercito Italiano (CRA 4), di seguito EI;
- ✓ Marina Militare (CRA 5), di seguito MM;
- ✓ Aeronautica Militare (CRA 6), di seguito AM;
- ✓ Arma dei Carabinieri (CRA 7), di seguito CC;
- ✓ Stato Maggiore della Difesa (CRA 8), di seguito SMD.

L'attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile nell'anno 2024 è stata regolarmente svolta in osservanza delle disposizioni e nel rispetto delle tempistiche dettate dal predetto d. lgs. 123/2011, e ss.mm. ii.; la presente relazione espone le principali irregolarità che hanno dato luogo a formali Note di osservazione/Richieste di chiarimenti.

Nelle ipotesi di irregolarità di natura minore, al fine di garantire la massima tempestività nella trattazione dei provvedimenti e la speditezza dell'azione amministrativa, si è fatto ricorso alle vie brevi (comunicazioni verbali, scambio di mail, incontri tecnici con i referenti); pertanto, a seguito di specifiche richieste di questo Ufficio, l'Amministrazione ha fornito le opportune rettifiche/integrazioni, mentre in taluni casi, come di seguito esposto, ha richiesto il ritiro degli atti per poi riproporli in maniera corretta.

Nel corso del 2024, il Dicastero controllato non ha fatto ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 123/2011, la quale dispone che, in presenza di osservazioni formulate dall'Ufficio Centrale del Bilancio, il dirigente responsabile della spesa può disporre di dare comunque seguito al provvedimento oggetto di criticità, sotto la propria responsabilità.

Nell'esercizio dell'esercizio 2024 non vi sono stati casi di provvedimenti per cui è stato necessario apporre il visto obbligatorio per decorrenza del termine previsto per il controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 123/2011.

Di seguito la trattazione prosegue evidenziando le principali tipologie di atti esaminati e per i quali si è dato luogo ad osservazioni/ricieste di chiarimenti distinte per i singoli Uffici nei quali è attualmente organizzato l'UCB presso il Ministero della difesa.

Ufficio I

L'Ufficio I svolge attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio e attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Cura gli adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex articolo 34-*quater* della Legge n. 196/2009, *budget* economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate) e in materia di Rendiconto e conto del patrimonio. Si occupa, inoltre, dei controlli sui contratti attivi. Competono all'Ufficio il coordinamento delle attività delegate ai dirigenti, il coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, la Conferenza permanente e il coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'articolo 9, comma 3, del d.P.R. 38/98.

Nell'esercizio finanziario 2024 l'Ufficio I ha provveduto, come da esposizione nella tabella sottostante, alle attività e ai controlli di competenza in osservanza delle disposizioni della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123, e loro successive modifiche e integrazioni, in un quadro di collaborazione istituzionale con i Centri di Responsabilità Amministrativa deputati alla gestione delle risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Provvedimenti	N. ATTI 2024	richieste integrazioni/chiarimenti
Decreti del Ministro Competente (DMC), Decreti del Direttore Generale (DDG): visto ex art. 5, comma 1 d.lgs. 123/11	326	1
Decreti soggetti a visto semplice: visto ex art. 5, comma 2 d.lgs. 123/11	323	-
Decreti soggetti al controllo preventivo legittimità Corte dei conti: visto ex art. 5, comma 2 d.lgs. 123/11	209	9
Decreti soggetti al controllo preventivo legittimità Corte dei conti ex art. 33 d. l. 91/14: visto ex art. 6 d. lgs. 123/11 (Decreti di Accertamento Residui – D.A.R.)	318	-
Totale	1.176	10

L'Ufficio, in esito alle verifiche ed ai riscontri effettuati, ha pertanto formalizzato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del citato d.lgs.123/2011, un numero complessivo di n. **10** richieste di chiarimenti/integrazioni, di cui n. 1 riferita a provvedimento di variazioni di bilancio (DDG) adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e n. 9 riferite a provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del predetto decreto (nello specifico trattasi dei provvedimenti assoggettati al contestuale controllo preventivo di regolarità contabile dell'UCB e di legittimità del competente Ufficio della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 123/2011).

Per quanto riguarda i controlli effettuati sul corretto impiego della **flessibilità adottata in fase gestionale con atti amministrativi**, a norma dell'articolo 33 della richiamata Legge n. 196/2009, con particolare riferimento alle variazioni di bilancio, da disporsi sia con decreto direttoriale (di seguito DDG) sia con decreto del Ministro competente (di seguito DMC), che necessitano il preventivo parere dell'Ispettorato generale del bilancio (di seguito IGB) - segnatamente quelle inerenti alla movimentazione di risorse connesse ad autorizzazione di oneri inderogabili – l'Ufficio ha provveduto, in continuità con i precedenti esercizi, ad invitare il coesistente Dicastero ad integrare sempre gli schemi dei provvedimenti con note esplicative di maggior dettaglio, al fine di motivare esaurientemente le esigenze, conformemente alle indicazioni ricevute dal predetto Ispettorato, potendo così fornire il nulla osta al successivo *iter* degli atti in rispondenza sia alle prescrizioni normative che alle relative circolari applicative della Ragioneria Generale dello Stato..

L'IGB ha ribadito, anche nel 2024, il parere contrario alle variazioni compensative programmatiche sui futuri esercizi finanziari, formulate in corso di presentazione del Disegno di legge di bilancio 2025-27, poiché una diversa attribuzione di risorse disposta con un decreto direttoriale sarebbe potuta entrare in contrasto con l'ammontare degli stanziamenti definiti in sede parlamentare.

Per ciò che attiene, invece, le richieste di chiarimenti/integrazioni, riguardanti **proposte di variazione**, si evidenzia una proposta di Decreto del Direttore Generale del CRA della Marina Militare formulata allo scopo di allineare, alle effettive esigenze della Forza Armata, le pertinenti disponibilità di competenza e cassa di capitoli all'interno dell'azione 5.3.7.

In particolare, la variazione in aumento, richiesta sul capitolo 4407/02 (classificato FB - Fabbisogno), era finalizzata alla "*stipula di polizze assicurative di assistenza sanitaria integrativa e complementare, di durata annuale, a favore del personale militare in servizio*", utilizzando le corrispondenti risorse tratte a valere sulla disponibilità residua del capitolo 4373/08 (per indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti di sede e per missioni all'estero del personale militare - classificato FB - Fabbisogno), tenuto conto delle minori spese accertate. Nello specifico veniva formulata una richiesta di chiarimenti poiché la variazione non appariva congruente rispetto a quanto disposto con un precedente Decreto Direttoriale con il quale era stata richiesta, ed assentita, una

variazione in diminuzione sul medesimo capitolo/p.g. 4407/02, ritenuta, come specificato nelle premesse del decreto, *“programmaticamente coerente con il fabbisogno necessario alla stipula dei contratti di assicurazione sanitaria e tutela legale”*. L’Amministrazione, a seguito delle osservazioni formulate dall’Ufficio e della valutazione della complessiva situazione contabile del citato capitolo 4407/02, ha ritenuto opportuno ritirare il decreto, richiedendo di non dare corso alla variazione.

Anche nel 2024, analogamente a quanto evidenziato nel corso degli esercizi precedenti, l’UCB, nel dare corso ai provvedimenti di variazione, ha ribadito la necessità del costante monitoraggio delle effettive esigenze dell’Amministrazione attraverso il coordinamento dei diversi attori coinvolti, dalla fase di programmazione delle risorse a quella dell’impiego, con l’obiettivo di prevenire manovre contraddittorie e di proporre esclusivamente decreti di variazione connessi a concrete ed improcrastinabili necessità, al fine di evitare, in chiusura di esercizio, la formazione di residui, anche di stanziamento, o di economie.

Inoltre, principalmente per i provvedimenti adottati in prossimità della fine dell’esercizio finanziario, è stata parimenti sottolineata la necessità che il ricorso agli strumenti di flessibilità in fase di gestione avvenisse con tempestività idonea a garantire l’adozione dei susseguenti provvedimenti di impiego delle risorse nel rispetto dei termini di chiusura delle contabilità dell’esercizio fissati dalla circolare RGS n. 39/2024.

Tra le irregolarità riscontrate, si evidenzia, in particolare, il difetto di motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, di alcuni schemi di decreti direttoriali (DDG) predisposti dal CRA Segredifesa per disporre variazioni compensative di competenza e/o cassa nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli di investimento successivamente risolte con integrazioni fatte pervenire in autotutela precedentemente alla formalizzazione dei relativi provvedimenti.

Al riguardo quest’Ufficio ha raccomandato di evitare argomentazioni troppo generiche riferite a maggiori e minori esigenze indeterminate a giustificazione, rispettivamente, di incrementi e decrementi di risorse proposti in sede di variazione, richiamando sempre la necessità di fornire esaustive motivazioni circa i fatti gestionali che, incidendo sull’andamento della spesa, hanno comportato la maggiore o minore necessità occorrente sui capitoli/piani gestionali coinvolti.

Sempre nell’ambito dell’attività di controllo dei decreti direttoriali (DDG) si sono, inoltre, rilevate, talvolta, incongruenze tra i valori inseriti nel sistema informatico, anche in relazione alla eventuale carenza di disponibilità sulla specifica autorizzazione legislativa di spesa, e i dati contabili risultanti dai provvedimenti di variazione. Con riferimento a tale casistica, per mera esigenza di correttezza, soprattutto in prossimità della chiusura d’esercizio, l’Amministrazione è stata invitata, per le vie brevi, a provvedere alle rettifiche laddove necessario.

Per quanto attiene l'esame delle **proposte di variazione di bilancio a firma del Ministro della difesa** si rappresenta, poi, che quest'Ufficio ha provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 10, della Legge n. 196/2009, e secondo le indicazioni riportate al punto 6) della circolare RGS n. 2/2019, al periodico monitoraggio sulla corretta compilazione ed aggiornamento da parte della coesistente amministrazione del piano finanziario dei pagamenti (c.d. *cronoprogramma*), riscontrando in diversi casi il notevole disallineamento tra la previsione di spesa dell'impegnato e dell'effettivo emesso. Poiché la citata normativa prevede, in caso di mancato rispetto dell'adempimento, che l'amministrazione coesistente non possa accedere (in tutte le sue strutture) alle risorse dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le integrazioni di cassa, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, 28 e 29 della Legge n. 196/2009, fino a quando dal monitoraggio non sia verificato il rispetto dei predetti obblighi, quest'Ufficio, nel corso del 2024, ha puntualmente sollecitato il completamento del riallineamento dei cronoprogramma prima di trasmettere le richieste di variazione in questione al competente IGB.

Per quanto concerne la verifica di regolarità contabile su altre tipologie di provvedimenti, si relaziona di seguito sulle principali irregolarità riscontrate in fase di controllo della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024, del decreto di attribuzione risorse del CRA SME, del decreto di approvazione del PIAO, dei decreti di Programmi pluriennali A/R, dei decreti di delega, delle convenzioni, degli accordi interistituzionali e dei decreti di accertamento residui.

A seguito del controllo sulla **Direttiva generale** nonché sul **decreto di attribuzione delle risorse del CRA SME** si è dato corso ai provvedimenti per ragioni di correttezza amministrativa segnalando allo stesso tempo la mancata corretta citazione nelle premesse del provvedimento del PIAO 2024-2026 approvato con Decreto del Ministro della difesa in data 29/01/2024.

Relativamente al **Decreto interministeriale relativo al Programma pluriennale A/R SMD n. 03/2024**, l'atto è stato restituito non visto, privo di effetti contabili ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 123/2011, in quanto l'Amministrazione non ha fatto pervenire entro i termini fissati dall'art. 10, comma 1 del citato decreto legislativo, alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti circa la mancata copertura finanziaria della quota di onere del programma a carico dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Per quel che concerne l'**Accordo interistituzionale tra la Corte dei conti, lo Stato maggiore della difesa e Difesa Servizi S.p.a.** relativo al modello organizzativo del Poliambulatorio Montezemolo, la richiesta di integrazione evidenziava la carenza degli atti presupposti e l'apposizione del relativo visto contemplava la raccomandazione, in particolare, circa il rinnovo della Convenzione tra SMD e Difesa Servizi S.p.a, scaduta in data 31/12/2023, successivamente alla firma del

menzionato accordo, includendo il neoistituito Poliambulatorio Montezemolo negli organismi sanitari di cui alla stipulanda nuova convenzione.

Riguardo, poi, alla **Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.)** l'UCB aveva richiesto chiarimenti circa la copertura finanziaria per le risorse del personale assunto direttamente dalla Agenzia e, preso atto che le stesse sono quelle attestate con la legge di bilancio sul capitolo 1360/03, rilasciava il visto specificando la necessità di recepire detti chiarimenti nella Convenzione attraverso l'adozione di un atto aggiuntivo alla stessa.

Per quel che riguarda, infine, le altre richieste di chiarimenti/integrazione sulla regolarità formale di altri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 123/2011 (Protocolli d'intesa, Convenzione Difesa – Agenzia del Demanio, atti di proroga, accordi di programma) l'apposizione del visto è avvenuta con la raccomandazione, per l'avvenire, alla Amministrazione proponente di allegare sempre la necessaria congrua documentazione giustificativa, in alcuni casi non completamente esaustiva.

Per i decreti di accertamento residui (DAR) occorre evidenziare le ricorrenti problematiche emerse nel corso dello svolgimento delle ordinarie operazioni propedeutiche alla definizione del consuntivo 2023, che hanno avuto ovvie ripercussioni sulle tempistiche d'adozione di tali decreti. In particolare, gli aspetti principali che hanno inciso sul mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalle varie circolari RGS relative alla chiusura del bilancio, sono da ricollegarsi a difficoltà dell'Amministrazione nel coordinamento dei CRA che hanno adottato le note di conservazione dei residui di stanziamento, ovvero le richieste di reiscrizione con DLB nella competenza degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge n. 196/2009, alla generalizzata carenza di documentazione relativa agli impegni pluriennali.

Ufficio II

L'Ufficio II svolge attività di controllo preventivo su tutti gli atti giuridici e sul trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale militare e civile del Ministero della difesa ed espleta, altresì, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 123/2011, e sulla base dei criteri definiti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, il controllo successivo sui pagamenti relativi al trattamento economico fisso e continuativo ed accessorio del medesimo personale. Inoltre, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti riguardanti i benefici previdenziali ed assistenziali per il personale militare e civile e i loro superstiti.

Con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2024, nella tabella riepilogativa di seguito riportata – che tiene conto dei dati SIVAD 2.0 - sono evidenziati, suddivisi per tipologia di

atto, i dati complessivi dei provvedimenti lavorati nel corso dell'anno, delle osservazioni ex art. 7, delle richieste di chiarimenti e di integrazione documentale ed infine delle osservazioni in sede di apposizione dei visti, ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 123/2011 (cd. *visti articolati*).

tipologia atti	numero atti	richieste chiarimenti e/o integrazioni	osservazioni ex art. 7	totale rilievi	visti articolati e segnalazioni
provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	2.071	6	6	12	700
provvedimenti personale in servizio	14.395	30	35	65	453
assegni vitalizi e speciali assegni vitalizi	225	1	0	1	0
contrattazione integrativa	371	10	3	13	2
ordini di pagare	7.336	39	24	63	3
decreti di impegno	1.005	4	6	10	2
igepa ed altro	igepa 16 dec. rip. 317 altro 441	0	0	0	0
TOTALI	26.177	90	74	164	1.160

Come si evince dai dati esposti nella tabella, nel corso del 2024, il riscontro di regolarità amministrativo contabile ha riguardato complessivamente **26.177** provvedimenti, a fronte dei quali sono stati formulati complessivamente n. **164** rilievi, di cui n. **74** osservazioni e n. **90** richieste chiarimenti/integrazioni documentali, cui l'amministrazione proponente ha quasi sempre dato riscontro ottemperando con la trasmissione di nuovi provvedimenti rettificati, oppure, con riferimento alle sole richieste di chiarimenti ed integrazione, ritirando l'atto; in totale, su richiesta dell'amministrazione si sono registrati n. **181** restituzioni di provvedimenti in autotutela. Inoltre, per **1.160** provvedimenti/decreti esaminati, che hanno avuto esito positivo per correttezza amministrativa o per urgenza (visto/validazione), si è ritenuto opportuno, comunque, rappresentare all'amministrazione in sede di apposizione del visto le criticità emerse durante l'esame ed in parte risolte per vie brevi, al fine di invitare l'amministrazione a tenerne conto nell'adozione di successivi analoghi provvedimenti. Analogamente, per **10** provvedimenti interdirettoriali/interdirgenziali relativi al personale delle Capitanerie di porto la cui istruttoria ha dato esito positivo, si è ritenuto opportuno segnalare alcune difformità emerse in sede di controllo di regolarità amministrativo-contabile, effettuato congiuntamente all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle

infrastrutture e dai trasporti, alla luce delle indicazioni della nota RGS n. 231812 del 30.09.2022 e delle circolari RGS n. 25/2011 e n. 1/2023.

Da ultimo, sono stati sottoposti al controllo contabile, ai sensi degli artt. 5, comma 3 del d.lgs. n. 123/2011, n. **180** atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sui i quali si è apposto il visto, anche talvolta a seguito di chiarimenti ottenuti e sebbene in taluni casi sia stato necessario segnalare alcune anomalie afferenti alla legittimità. Due provvedimenti non hanno, invece, superato il controllo contabile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto.

A) Principali irregolarità rilevate su atti soggetti a controllo ex art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011

Per quanto attiene al controllo preventivo sugli atti ai sensi dell'art. 5, comma 2, nel 2024, i **rilevi** effettuati hanno riguardato diverse fattispecie relative alle posizioni giuridiche ed economiche del personale civile e militare, come riportato in dettaglio nella seguente tabella:

TIPOLOGIA ATTO	MILITARI	CIVILI	TOTALI
STIPENDI	31	8	39
CONTRATTI E ASSUNZIONI	5	7	12
PROMOZIONI	11	0	11
CESSAZIONI	3	2	5
COMANDI	4	0	4
NOMINE	7	1	8
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1	11	12
ASS.VITALIZI E SPEC.ASS.VIT.	1	0	1
TOTALE	63	29	92

1. Irregolarità riscontrate sui decreti di inquadramento e stipendiali del personale militare

Nel corso del 2024 sono state rappresentate all'Amministrazione coesistente irregolarità riguardanti gli atti in oggetto, delle quali si riportano le criticità più salienti.

➤ *Inquadramenti stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri:* pervenuti recentemente al controllo dell'Ufficio, sono state da subito evidenziate alcune divergenze rispetto agli inquadramenti del personale delle altre Forze armate. L'IGOP, interpellato con una richiesta di parere al riguardo, ha ammesso tali peculiarità, in virtù delle quali detto personale è assimilato alle Forze di Polizia. Dopo frequenti interlocuzioni con l'IGOP e con l'Amministrazione, prima della pronuncia definitiva del citato Ispettorato, sono stati ritirati in autotutela alcuni provvedimenti ed apposti visti articolati su altri. Un decreto stipendiale di un Ufficiale è stato oggetto di osservazione impeditiva per l'errato inquadramento durante il periodo di blocco delle progressioni economiche 2011-2014.

➤ *Omogeneizzazione stipendiale - 2° livello del Colonnello (blocco stipendiale 2011-2014)* la problematica ha finalmente trovato soluzione nel riscontro dell'IGOP, che ha richiesto a tutte le Forze armate una maggiore uniformità applicativa dell'istituto. Precedentemente, per quanto attiene ai

decreti stipendiali emessi da PERSOMIL, nelle more degli esiti del predetto riscontro, sono stati emessi alcuni visti articolati. Un decreto, pervenuto successivamente alla citata pronuncia, è stato restituito ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.lgs. 123/2011 per decorrenza dei termini previsti dal precedente comma 1 per mancato riscontro a richiesta di chiarimenti.

➤ *Indennità di posizione e temporizzazione*: nulla è variato rispetto a quanto segnalato nelle precedenti relazioni; l'Ufficio centrale del bilancio continua, per ragioni di correttezza amministrativa, ad apporre visti articolati sui provvedimenti attributivi di tali istituti.

➤ *Decreti stipendiali provenienti da PERSOMIL*: è stata segnalata la predisposizione tardiva di alcuni provvedimenti; nei casi di documentazione insufficiente, assenza di decretazioni precedenti, errata attribuzione di alcuni istituti stipendiali, o di inquadramenti e progressioni economiche, l'Amministrazione ha provveduto a rettificare quanto rilevato.

2. Irregolarità su altre tipologie di decreti modificativi delle posizioni giuridiche del personale militare (promozioni, avanzamenti, comandi e perdite del grado)

Le irregolarità rilevate più salienti hanno riguardato le seguenti fattispecie.

➤ *Ammissioni al servizio permanente*: sono state inoltrate osservazioni e richieste di chiarimenti per criticità sulla decorrenza dei termini dei provvedimenti e sulle date dei certificati sanitari, volti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato, che talvolta risulta antecedente alla data di scadenza della ferma. Sono state chieste opportune rettifiche per mere irregolarità e/o carenze documentali, anche relativamente alla conformità degli atti agli originali.

➤ *Cessazioni*: continuano a pervenire provvedimenti di cessazione a ridosso, o successivi alla data di collocamento a riposo, o con un'unica PEC, pur se riferiti a più nominativi, per i quali questo Ufficio, con visti articolati per ragioni di correttezza, ha invitato l'Amministrazione al rispetto dei termini previsti per il controllo e alla trasmissione corretta degli atti.

3. Irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esame degli atti afferenti posizioni giuridiche ed economiche del personale civile

Sono state rappresentate al Dicastero coesistente criticità, di cui si riportano di seguito le più salienti.

➤ *Contratti di transito del personale militare all'impiego civile ai sensi dell'art. 930 del C.O.M.*

Le criticità emerse riguardano il permanere di ritardi nell'invio dei contratti del personale militare transitato nei ruoli civili, il frequente superamento dei 150 giorni, previsti dalla normativa per la definizione della procedura di transito, la mancanza di idonea documentazione, l'erronea o parziale compilazione della stessa e problematiche connesse alla firma digitale; le tempistiche, e l'errata attribuzione di alcuni istituti stipendiali. In particolare, a titolo di esempio, oggetto di osservazione impeditiva ha riguardato un contratto di un ex militare già transitato nei ruoli civili nel

2021 e pervenuto solamente nel 2024, in assenza di motivata giustificazione, successivamente ammesso al visto per mere ragioni di correttezza amministrativa, “*ora per allora*”, attese le responsabilità derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione nei confronti del dipendente. Inoltre, è stato restituito all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del d.lgs. 123/2011 per decorrenza dei termini previsti per il riscontro a richiesta di chiarimenti, un provvedimento che evidenziava un’errata attribuzione dell’assegno di riordino.

➤ *Contratti di assunzione e progressioni economiche:* in fase di esame preventivo di alcuni provvedimenti è stato segnalato all’Amministrazione che la contestualità tra la sottoscrizione dei contratti e la presa di servizio non consentiva il rispetto dei termini del controllo; successivamente la Direzione competente, anche a seguito di apposite riunioni, ha provveduto a sanare la criticità rilevata.

➤ *Cessazioni e contratti part-time:* sono state segnalate irregolarità nella firma, ritardi nella trasmissione ed incompletezze in fase istruttoria. Un decreto di cessazione, per il quale l’interessato aveva dichiarato di voler rinunciare al riscatto di un periodo come allievo operaio, è stato restituito privo di efficacia ai sensi dell’art. 10, comma 2 del d.lgs. 123/2011. In tema di asseverazioni inerenti ai congedi del personale civile è stato segnalato che i dati di cui questo Ufficio è a conoscenza sono parziali, in quanto relativi unicamente ai pensionamenti d’ufficio del personale centrale e non anche di quello periferico.

4. Osservazioni su altre tipologie di decreti modificativi delle posizioni giuridiche ed economiche del personale militare.

Con riferimento agli atti in oggetto, sono state trasmesse note per irregolarità delle quali si riportano le criticità più significative:

✓ in relazione al decreto relativo al FESI 2023 per il personale dei Carabinieri, è stato rilevato che lo stesso è stato trasmesso al controllo prima che si operasse la riassegnazione delle risorse ai capitoli di spesa, con conseguente rettifica di una tabella allegata alla relazione tecnica;

✓ è stato richiesto un parere all’IGOP sull’ipotesi di accordo integrativo su criteri e modalità per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 finalizzato al chiarimento in ordine alla procedura di cui all’art 40 bis del d.lgs. 165/01 cui andava sottoposto l’atto a valenza generale in materia (D.M del 22 ottobre 2024);

✓ a seguito di richiesta chiarimenti su un decreto di nomina di un militare a Capo Reparto dell’Ufficio legislativo in cui si è fatto presente che la sola posizione disponibile era destinata ad un dirigente civile; l’Ufficio di Gabinetto ha quindi ritirato il provvedimento.

5. Irregolarità riguardanti indennità/trattamento accessorio del personale militare e civile ed altri atti propedeutici ad essi.

Con riferimento agli atti in oggetto, sono state trasmesse note per irregolarità, delle quali si riportano le più significative:

- riguardo alla *ripartizione del Fondo Unico di Sede (FUS) 2023*, sono stati restituiti - e poi riproposti regolarizzati- n.12 accordi decentrati pervenuti per anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa e nella stessa modalità di trasmissione (mancanza della firma della delegazione di parte pubblica, mancato riferimento alla nuova denominazione di un ente su tutta la documentazione dell'accordo, mancata attestazione di conformità all'originale di atti prodotti in formato analogico, trasmissione di un unico protocollo per più accordi, riferimenti non chiari in merito alle varie posizioni giuridiche del personale, importi riportati erroneamente, ritardi nella trasmissione degli accordi rispetto alla firma);
- decreti di *nomina negli uffici di diretta collaborazione* restituiti non registrati in quanto il grado rivestito dal destinatario non era quello previsto dalla normativa, oppure perché la nuova nomina avrebbe ecceduto il numero massimo previsto dall'art. 17 c. 3 del D.P.R. n. 90/2010 per i colonnelli o i generali di brigata , oltre alla mancanza delle designazioni, delle dichiarazioni di rito e dell'indicazione della cessazione dei predecessori nell'incarico, mancato riferimento alla normativa di applicabilità del trattamento economico spettante; infine nel caso della nomina del Capo Segreteria di uno dei Sottosegretari di Stato con decorrenza antecedente alla data del decreto, si è apposto il visto ad eccezione dell'inciso indicante la decorrenza;
- al Comando Unità Forestali, Agricole e Agroalimentari sono stati richiesti chiarimenti sul protocollo aggiuntivo della contrattazione integrativa in relazione a diversi istituti giuridici e retributivi che non trovavano sempre legittimo riscontro nel C.C.N.L. di categoria; l'Amministrazione ha provveduto alla riproposizione dell'accordo in conformità, il che ha consentito un risparmio pari ad euro 869.516,41.

6. Irregolarità riscontrate su decreti di pensioni privilegiate e assegni vitalizi e speciali assegni all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011

In ordine ai benefici previdenziali ed assistenziali per il personale militare e civile ed i loro superstiti, sono stati sottoposti al controllo preventivo complessivamente n. **173** provvedimenti relativi ad assegni vitalizi, rettifiche assegni vitalizi e speciali assegni; n. **52** pensioni privilegiate ordinarie a favore di militari di leva (PPO).

Al riguardo, dall'esame di un provvedimento di riconoscimento di assegno vitalizio, adottato a favore degli eredi tra i quali un minore, sono emerse le seguenti criticità: nel fascicolo non era stata prodotta l'autocertificazione sottoscritta dalla madre in qualità di esercente della potestà genitoriale sul minore beneficiario di una quota dell'emolumento; la documentazione era carente anche del

codice fiscale del minore e delle coordinate bancarie sulle quali effettuare l'accredito del beneficio. L'Amministrazione ha proceduto con il ritiro dell'atto, rimettendo di seguito un nuovo decreto.

B) Principali criticità su atti sottoposti al controllo preventivo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011

1. Ordini di pagare a valere sui capitoli 1212/01, 4805/04, 1217/01 e 1389/01 per liquidazione equo indennizzo personale militare e civile e speciale elargizione in favore dei militari vittima del dovere equiparati vittima del terrorismo.

Complessivamente sono state effettuate n. **21** osservazioni, n. **30** richieste di chiarimenti all'Amministrazione e sono stati richiamati dalla stessa in autotutela n. **46** provvedimenti; si riportano nella tabella seguente i dati di sintesi.

RILIEVI/RICHIESTE CHIARIMENTI/AUTOTUTELA	CAP.1212	CAP.4805	CAP.1389	CAP. 1217	TOTALE
n. osservazioni ex art. 7 d.lgs. n. 123/2011	15	5	1	0	21
n. richieste chiarimenti	17	7	4	2	30
n. provvedimenti richiamati in autotutela	27	16	3	0	46
TOTALE	59	28	8	2	97

Dall'esame di provvedimenti relativi alla liquidazione *dell'equo indennizzo* e relativi ordini di pagare a valere sui capitoli 1212/01, 4805/04 sono state riscontrate numerose irregolarità che hanno comportato i seguenti risparmi di spesa.

CAPITOLI	CAP 1212	CAP 4805	CAP 1389	CAP 1217	TOTALE
RISPARMIO DI SPESA	16.799,30	14.081,38	56.904,25	0	87.784,93
MAGGIORE SPESA	12.061,34	2.295,33	1.936,00	552,00	16.844,67
RISPARMIO NETTO	6.172,68	11.786,05	54.968,25	- 552,00	72.374,98

Di seguito si enucleano le principali irregolarità riscontrate:

- rilevata intempestività nell'istanza volta alla concessione dell'aggravamento del beneficio dell'equo indennizzo per le patologie richieste;
- errata riduzione dell'equo indennizzo già percepito in base all'art. 57 della legge n. 685/1957;
- mancata decurtazione ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 686/1957 del 25% della liquidazione all'atto del superamento dei 50 anni di età;

- errata base stipendiale calcolata in sede di liquidazione, in quanto riferita a diverso parametro, a diverso grado rivestito o ad un'erronea applicazione della normativa di riferimento alla data di presentazione della domanda;
- errata indicazione dell'IBAN del beneficiario o errato importo riportato sull'ordine di pagare;
- valutazione dell'infermità come unico complesso morboso, a fronte di una domanda esclusivamente relativa ad una delle patologie soggetta a cumulo, risultata intempestiva;
- liquidazione di una infermità, benché ritenuta non classificabile dal Centro medico ospedaliero;
- incongruenze di date o di importi diversi nell'ambito della documentazione trasmessa, ovvero nel fascicolo veniva allegata unicamente l'istanza di dipendenza da causa di servizio e non la domanda di equo indennizzo.

Per tutte le osservazioni sopra indicate l'amministrazione ha successivamente ottemperato.

Con riferimento agli ordini di pagare a valere sul *capitolo 1389/01* relativo alla liquidazione delle *speciali elargizioni e provvidenze a favore delle vittime del dovere ed equiparati, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e superstiti*, di seguito le principali criticità riscontrate:

- mancata decurtazione dal beneficio delle somme già percepite dai superstiti a titolo di speciale elargizione e a titolo di risarcimento corrisposto da assicurazioni a carico dello Stato ex artt. 10 e 13 della l. 20 ottobre 1990, n. 302. In seguito al rilievo, l'Amministrazione ha annullato il decreto e i relativi OO.PP., adottando un nuovo atto in cui risultano correttamente decurtate le somme precedentemente percepite dai beneficiari, il che ha generato un risparmio di spesa di euro 56.870,25;
- mancata uniformità nell'individuazione della data di decorrenza della rivalutazione monetaria delle speciali elargizioni per le vittime del dovere e degli equiparati per i decreti adottati da PREVIMIL e per quelli di PERSOCIV. A seguito della richiesta chiarimenti, PERSOCIV, al fine di evitare disparità di trattamento, ha individuato la data di decorrenza della rivalutazione monetaria nel 26/8/2004, data di entrata in vigore della l. 3/8/2004 n. 206 che ha fissato per tutte le speciali elargizioni l'importo massimo nominale di euro 200.000,00.

2. Impegni di spesa delegata e primaria e ordini di pagare relativi ad indennità accessorie, provvidenze e benefici assistenziali e formazione per il personale.

In merito agli *IPE di spesa delegata e primaria*, si riportano le criticità più significative: mancanza dei criteri per la determinazione degli incentivi tecnici nel decreto giuridico di un IPE di spesa primaria relativo ad accordo quadro per l'acquisizione dei buoni pasto, poi richiamato per riesame e riproposto; accorpamento nello stesso decreto d'impegno di diverse tipologie di missioni (estere e nazionali) e diversi destinatari (civili e militari) con un impegno cumulativo per gli oneri riflessi, non rapportabili ai vari piani gestionali del cap. 4484; dichiarazione di non assoggettabilità

ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010 riferita all'intero stanziamento anziché al solo importo impegnato ed errato importo nei programmi di spesa; errata indicazione del capitolo di spesa nel dispositivo del decreto ed anomalo arrotondamento in eccesso della dotazione.

Per quanto riguarda gli *ordini di pagare*, si segnalano le seguenti criticità più significative:

- a COMMISERVIZI sono stati restituiti n. 3 ordini di pagare (capp. 4227/2, 4407/2 e 4507/2) di versamento in entrata per incentivi funzione tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023 per errata determinazione dell'importo;
- in occasione dei trasferimenti all'AID per il pagamento delle competenze da corrispondere al personale, dopo reiterate richieste di chiarimenti, i provvedimenti sono stati visti per correttezza facendo rilevare che i riscontri alle richieste chiarimenti non sono risultati esaustivi e che, stante la scarsa chiarezza della convenzione, è stata presentata richiesta di parere ad IGB e IGOP sulla corretta destinazione delle risorse;
- l'indennità di diretta collaborazione veniva corrisposta anche se l'interessata era stata destinata ad altro incarico già da fine marzo. L'attività ha portato al recupero dell'importo di euro 3.387,66.

C) Osservazioni su atti soggetti a controllo ex art. 5, comma 3 e 6 del decreto legislativo n. 123/2011 (Corte dei conti).

Sono stati sottoposti al controllo contabile, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 123/2011, n. **180** atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Pur avendo questo ufficio provveduto alla loro registrazione, per alcuni di essi sono stati apposti dei visti articolati con i quali si è provveduto ad evidenziare alla Corte dei conti meri refusi o errori materiali o a comunicare degli aspetti particolari, rilevati durante l'attività istruttoria, seppure non ostativi al corso contabile dei titoli, in quanto afferenti alla legittimità.

Tra questi, si segnalano le seguenti criticità:

- in occasione della nomina del nuovo responsabile dell'Ufficio di supporto all'OIV, all'Ufficio legislativo è stato riscontrato il mancato riferimento al precedente incarico e la circostanza è stata segnalata in sede di visto contabile alla Corte dei conti;
- a seguito di una richiesta chiarimenti, PERSOCIV ha riproposto senza errori un incarico dirigenziale di livello non generale dopo aver richiamato quello che risultava non corretto per essere stato conferito su una posizione di GENIODIFE non più esistente.

D) Controllo successivo sulle competenze fisse ed accessorie personale militare e civile

L'attività di controllo, condotta ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e-bis, del d.lgs. n.123/2011, è espletata secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 e si conclude con una relazione trasmessa ai Punti Ordinanti della Spesa (POS).

Nel mese di ottobre 2023 era stato predisposto il programma, di cui al comma 12 del d.lgs. 123/2011, riferito agli esercizi finanziari 2021 e 2022, trasmesso ai Punti Ordinanti della spesa con nota prot. n. 64972 del 16/10/2023, che ha riguardato alcune tipologie di competenze fisse e accessorie relative al personale militare e civile. Nel corso del 2024 è pervenuta, solo parzialmente ed a più riprese la documentazione richiesta. L'istruttoria si è svolta sulla base dei dati forniti, ancora insufficienti al completamento delle verifiche, che si concluderanno nel 2025 a seguito dell'ottenimento della documentazione integrativa necessaria.

Ufficio III

Le competenze dell'Ufficio III riguardano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli *“atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori, ordini di pagare, impegni anche di spesa delegata e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «Segretariato Generale della Difesa» e dal Centro di responsabilità «Stato Maggiore della Difesa». Controllo sulle spese relative a forniture e lavori per infrastrutture connesse con accordi N.A.T.O. Controlli sui rendiconti resi dai funzionari delegati dell'amministrazione centrale del Segretariato Generale. Verifica corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009”*.

Controllo preventivo

Come si evince dai dati esposti nella tabella sottostante, nell'esercizio finanziario **2024** l'Ufficio III ha provveduto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/2011, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti emanati dal CRA Segretariato Generale della Difesa (di seguito SGD) e dal CRA Stato Maggiore Difesa (di seguito SMD) aventi effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ivi compresi quelli sottoposti al controllo contestuale UCB/Corte dei conti, pari a n. **2359 atti totali** (di cui n. 102 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e n. 351 atti per visto contabile inviati anche alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto) e, in esito alle verifiche ed ai riscontri effettuati, ha formalizzato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del menzionato decreto, n. **162 richieste di chiarimenti/integrazioni** da cui sono scaturite **n. 9 impeditive** (a cui vanno ad aggiungersi n. 3 osservazioni su richieste reinscrizioni) con mancata apposizione del visto di regolarità e restituzione del provvedimento alla

coesistente Amministrazione per vizi contabili o amministrativi non sanabili (n. 4 impeditive su Decreti inviati contestualmente a UCB e CDC e n. 5 su Decreti inviati solo allo scrivente Ufficio).

Inoltre, sono stati esaminati **n. 5160 ordinativi di pagamento** per i quali sono state formalizzate **n. 327 richieste di chiarimenti** e restituiti **n. 52 OO.PP.** su richiesta dell'Amministrazione.

ATTIVITA' 2024	NUMERO PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI EX ARTT. 6 D. LGS n. 123/2011	RICHIESTE CHIARIMENTI	TOTALE RILIEVI
DECRETI	2359	12	162	174
ORDINI DI PAGARE (su impegno e I/C)	5160	*	327	327

*Solo 52 OO.PP. restituiti su richiesta

Per nessun provvedimento è stato apposto il visto obbligatorio per decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 123/2011.

Per gli **IPE di spesa primaria**, l'Amministrazione ha dovuto talvolta riprogrammare le quote degli impegni in funzione dell'esigibilità delle relative obbligazioni giuridiche sottostanti, dovendo tener conto dell'andamento dell'esecuzione contrattuale al fine di imputare nuovamente la spesa in base all'esigibilità effettiva dei relativi pagamenti; in taluni casi, sono state rilevate ancora alcune criticità in fase di rimodulazione degli atti. Infatti, per molti impegni si è rilevata spesso una carenza di idonea documentazione atta a riscontrare l'allineamento delle quote di imputazione annuale con le previste scadenze contrattuali, in linea con l'articolo 34, comma 2, della legge n. 196/2009.

A seguire, considerata la copiosità delle richieste chiarimenti formulate nel 2024, si illustrano nella presente Relazione, in via sintetica, solo alcune (le più rilevanti o ripetitive), per le diverse tipologie di provvedimenti.

Controllo contabile

Per quanto concerne gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 123/2011, e per i quali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è previsto il c.d. *controllo contestuale*, con l'invio al competente Ufficio centrale del Bilancio, per il controllo preventivo di regolarità contabile e al competente Ufficio della Corte dei conti per quello di legittimità (comprendendo anche gli atti a carattere riservato), si segnalano a seguire le fattispecie di **n. 4 osservazioni impeditive**.

- ✓ n. 1 atto (pervenuto a fine 2023 ma restituito nel 2024) non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e-bis) del d.lgs. n. 123/2011 in quanto la Direzione interessata ha trasmesso tardivamente il provvedimento, non consentendo di espletare un'esauritiva attività di controllo, nelle tempistiche normativamente consentite, entro il termine dell'esercizio; inoltre, risultava già trascorso il termine (15 dicembre 2023) previsto dalla Circolare RGS n. 30/23 per l'emissione da parte delle Amministrazioni degli OO.PP. in conto esercizio.
- ✓ n. 1 atto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c), del d.lgs. n.123/2011 per imputazione della spesa errata rispetto all'esercizio finanziario e mancato rispetto dei principi statuiti in tema di esigibilità dall'art. 34 Legge n. 196/2009;
- ✓ n. 1 atto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e-bis) del d.lgs. n. 123/2011 in quanto il provvedimento di impegno non risultava conforme a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, per discrasia dell'atto rispetto all'applicazione dell'articolo 125 del d.lgs. n. 36/2023 (anticipazione contrattuale);
- ✓ n. 1 atto, non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 123/2011 in quanto in fase di registrazione del decreto il Sottosistema Spese ha rilasciato il diagnostico "*Sussiste il rischio di indisponibilità di stanziamento nei seguenti esercizi di formazione: 2025*", il che non ha consentito di procedere all'assunzione dell'impegno (insufficiente disponibilità per l'anno 2025 di risorse sul capitolo 7116/02, atteso che con DLB 2025-2027 (A.C.2112) il capitolo è stato oggetto di ristrutturazione con trasferimento di parte delle competenze e delle relative risorse all'istituendo nuovo CRA DNA.

Controllo amministrativo-contabile

In riferimento a decreti di impegno relativi a contratti *sottosoglia*, per il quali il controllo contabile e di legittimità è svolto esclusivamente dall'UCB, sono state formulate n. **5 osservazioni impeditive**:

- ✓ n. 2 decreti non vistati e privi di effetti contabili ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b), del d.lgs. n.123/2011 per rimodulazione dell'impegno ad esigibilità di spesa primaria sul capitolo di spesa che, in fase di acquisizione nel Sistema informativo, ha presentato una disponibilità del piano contabile insufficiente relativamente al corrispondente esercizio finanziario;
- ✓ n. 1 decreto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c) per imputazione della spesa errata rispetto al capitolo di bilancio;
- ✓ n. 1 decreto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi articolo 6, comma 2, lett. e-bis) per assunzione dell'importo dell'impegno spesa in considerazione del *plafond* disponibile sul Programma Pluriennale di A/R anziché sulla base della chiamata fondi (*call for funds*);

- ✓ n. 1 decreto non vistato e privo di effetti contabili ai sensi articolo 6, comma 2, lett. b) in quanto in fase di registrazione del decreto il Sottosistema Spese ha rilasciato il diagnostico “*Sussiste il rischio di indisponibilità di stanziamento nei seguenti esercizi di formazione: 2026*”, il che non ha consentito di procedere all’assunzione dell’impegno.

Visti articolati

In numerosi casi, effettuato il controllo contabile sugli atti, è stato rilasciato un cd. *visto articolato* in quanto, pur riscontrandosi la regolarità del provvedimento sotto l’aspetto puramente contabile, sono stati evidenziati all’Amministrazione proponente alcuni aspetti critici dal punto della legittimità (tipologia di controllo rimessa alla Corte dei conti).

A seguire, si evidenziano quelli maggiormente ricorrenti:

- ✓ registrazione dell’Atto con invito di rideterminare la quota degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 al momento dell’adozione dell’Atto a valenza generale o indicazione della quantificazione dei citati incentivi errata rispetto ai criteri stabiliti nel predetto atto, successivamente predisposto con DM 22 ottobre 2024;
- ✓ registrazione dell’Atto con evidenza all’Amministrazione della mancata ricomprensione nel profilo finanziario dell’impresa della quota destinata agli oneri per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d. Lgs. n. 36/2023 o calcolo degli oneri incentivi per le funzioni tecniche previsti erroneamente sulla base del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice contratti) anziché del previgente d.lgs. n.50/2016;
- ✓ registrazione dell’Atto con indicazione all’Amministrazione proponente della necessaria costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ai sensi dell’articolo 215 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice contratti), con previsione dei relativi oneri, e/o errato calcolo oneri CCT;
- ✓ registrazione dell’Atto con richiesta all’Amministrazione attiva di predisporre, per il futuro, una versione aggiornata dei Programmi di ammodernamento e rinnovamento (Programma A/R) dei sistemi d’arma (di cui all’articolo 536-bis del C.O.M.) con invito, qualora la realizzazione del Programma A/R approvato con decreto interministeriale risultasse effettuata con una pluralità di atti contrattuali, di produrre una “*scheda riepilogativa*” dalla quale evincere i contratti gravanti su medesimo Programma;
- ✓ registrazione dell’Atto (finanziato con risorse PNRR) a seguito di dichiarazione da parte dell’Amministrazione proponente circa il rispetto delle tempistiche indicate quali *target* nel Piano Operativo dell’Intervento PNRR;

- ✓ registrazione dell'Atto (finanziato con risorse PNRR), correlato ad Atto di spesa delegata, con invito all'Amministrazione proponente a predisporre, in fase di rendicontazione relativa all'esercizio finanziario 2024, apposita Relazione esplicativa attestante il conseguimento del *target* (stato di realizzazione del Centro di Valutazione della Difesa) con rassicurazione che *milestone e target* fossero conseguiti esclusivamente mediante l'utilizzo delle risorse del RRF (*Recovery and resilience facility*).

Tuttavia, per numerosi atti sono state riscontrate criticità, che hanno dato luogo a richieste di chiarimenti. A seguire, vengono riportate quelle più frequenti/importanti, con indicazioni di quelle riguardanti il PNRR nella specifica Sezione:

- ✓ discrasia tra imputazione della spesa nei vari esercizi finanziari e tempistiche contrattuali;
- ✓ apparente incompatibilità tra un Atto addizionale al contratto e contestuale stipula di un nuovo contratto, con probabile sovrapposizione delle attività;
- ✓ imputazione della spesa dell'atto addizionale o dell'opzione attivata su diverso capitolo rispetto al capitolo utilizzato per l'impegno originario;
- ✓ mancata indicazione nelle premesse dell'atto del Programma A/R approvato con decreto interministeriale ex art. 536, comma 3, lettera b) del d.lgs. 66/2010 (COM) e mancato invio della corrispondente documentazione (opportuno aggiornamento del quadro contabile delle risorse complessivamente impegnate, al fine di dare contezza del rispetto delle previsioni di ripartizione della spesa contenute nella relativa relazione illustrativa);
- ✓ IPE assunto su capitoli/pg diversi rispetto quelli previsti dal Programma Pluriennale di A/R interessato;
- ✓ mancata motivazione dell'imputazione della spesa contrattuale su due capitoli di bilancio;
- ✓ voci di costo presenti nel verbale della Commissione di gara e congruite non coincidenti con quelle successivamente ricomprese nel contratto;
- ✓ necessità di chiarimenti circa le modalità della determinazione del compenso al professionista incaricato con apparente incompatibilità tra tempistiche dell'Ordinativo per l'attività del medesimo professionista e le tempistiche del contratto di riferimento;
- ✓ determinazione incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/2023 in attesa dell'emanazione dell'Atto a valenza generale;
- ✓ mancata o erronea determinazione degli oneri per incentivi tecnici ex art. 45 D.lgs. 36/2023 a seguito di predisposizione di Atto a valenza generale contenente i criteri di quantificazione;
- ✓ carente motivazione circa la previsione degli incentivi tecnici su acquisto mediante CONSIP o adesione a convenzione stipulata da soggetto aggregatore;

- ✓ determinazione degli oneri per incentivi con applicazione dei criteri previsti nell'Atto a valenza generale (articolo 45 d.lgs. 36/2023) per procedura regolamentata dal previgente d.lgs. 50/2016;
- ✓ determinazione degli oneri per incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016 in attesa dell'emanazione del Regolamento.

Nel corso del 2024 sono stati, inoltre, rilasciati **n. 18 Nulla Osta** su atti non comportanti un effetto finanziario diretto ed una spesa immediata sul Bilancio dello Stato.

Missioni internazionali

Per quanto riguarda i decreti di approvazione di contratti di fornitura di beni e servizi finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate in conformità alle disposizioni della legge 21 luglio 2016, n. 145 (disciplina recata dall'art. 538 bis del COM, e successive mm.ii.), si evidenzia che tali provvedimenti anche nel **2024** sono stati approvati, a seguito di allocazione in bilancio delle relative risorse finanziarie disposte con il DMT, nella seconda metà dell'esercizio finanziario (DMT 187295 del 3 agosto 2024), con conseguente ristrettezza dei termini intercorrenti tra i decreti di approvazione dei contratti ed i relativi impegni di spesa da parte dell'Amministrazione, intervenuti successivamente e, in alcuni casi, anche quasi a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. Quanto sopra non ha consentito di disporre integralmente il pagamento delle prestazioni, in maggior parte già rese dal contraente, con conseguente formazione di residui propri di lettera C.

Fondo scorta

Permane ancora nel 2024 la questione relativa al Fondo Scorta e alla conclusione delle attività per la formulazione delle proposte emendative del COM e del TUOM, tese a recepire le innovazioni normative recate dalle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del d.lgs. 12 settembre 2018 n. 116, integrativo e correttivo del d.lgs. 12 maggio 2016 n. 90, in materia di Fondi scorta dei Ministeri cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile. Poiché la coesistente Amministrazione sta, *de facto*, continuando ad operare sulla scorta della Direttiva SMD-F-020 recante "*Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta*", si è sollecitata ancora una volta la definizione del procedimento di revisione ordinamentale.

Spesa delegata

Per gli **IPE di spesa delegata** l'attività di controllo ha riguardato, la verifica degli elementi essenziali dell'impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) di spesa delegata.

Nel 2024 si evidenzia un maggiore ricorso alla spesa delegata, sia come numero di atti che come importo impegnato. Permangono le medesime criticità rilevate nei precedenti esercizi finanziari (difficoltà dell'Amministrazione a programmare effettivamente ed integralmente la spesa delegata; emissione di decreti d'apertura, variazione e rimodulazione in prossimità della data di chiusura della contabilità dell'esercizio; carenza di documentazione giustificativa in merito al programma di spesa in conto competenza (PdS) o, se del caso, in conto residui (PdSR) inserito dai FF.DD. mediante l'apposita funzionalità del sistema SICOGE).

Risultano effettuate, **n. 14 restituzioni ai sensi dell'articolo 7** del d.lgs. n. 123/2011 (**n. 10** atti di spesa delegata sono stati restituiti perché pervenuti oltre il termine previsto dalla circolare RGS n. 39/2024 per l'impegno e la conseguente emissione degli OOAA in conto dell'esercizio; **n. 2** restituzioni di atti pervenuti a controllo per rinnovo di servitù militari per documentazione trasmessa non conforme alla speciale disciplina di cui all'art. 331 del citato d.lgs. n. 66/2010; **n. 2** restituzioni relative a richiesta reiscrizione in Bilancio per mancato riscontro dell'Amministrazione a nota UCB e per richiesta inerente alla liquidazione di incentivi ex articolo 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/06 senza esplicita indicazione dell'importo da reiscrivere in Bilancio)

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

Al Ministero della Difesa risulta intestata la Contabilità Speciale n. 6358, attivata presso il Funzionario Delegato dello Stato Maggiore della Difesa UGCRA-DAGED, da utilizzare per la gestione **dell'intervento PNRR “M1C1 – 1.6.4 Digitalizzazione del Ministero della Difesa”** a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) – Dipartimento per la trasformazione digitale - di cui il Ministero della Difesa risulta “Soggetto attuatore”.

Il Dicastero è stato interessato anche **dall'Intervento PNRR “1.5 – Cybersecurity”**; il Dipartimento per la trasformazione digitale della PCM ha individuato l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito ACN) quale “Soggetto attuatore” del suddetto Intervento, chiedendo alla stessa un Piano Operativo previa comunicazione del riparto delle risorse per gli interventi di potenziamento delle capacità nazionali di difesa informatica: ai fini del raggiungimento delle *Milestone* M1C1-7 e M1C1-21 era prevista la progettazione del Centro di Valutazione del Ministero della Difesa (CVD) entro la fine del 2024. A sua volta, ACN ha indicato il Ministero della Difesa quale “Amministrazione Attuatrice” nell'ambito dell'Investimento 1.5.–Cybersecurity dell'intervento *cyber-defence* denominato “Nuove soluzioni basate su integrazione di sistemi di monitoraggio cibernetico con sistemi C2, potenziamento SCADA e realizzazione Centro di Valutazione della Difesa”, e ha chiesto allo stesso Ministero il relativo Piano Operativo.

Infine, il Ministero della Difesa è stato interessato, sempre nella veste di “Amministrazione Attuatrice”, alla **Misura M1C2.I4 “Tecnologie satellitari ed economia spaziale”** in parte da finanziare con risorse PNRR (Contabilità speciale n. 6288) ed in parte con risorse del Fondo complementare al PNRR (sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, soggetto titolare); l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) risulta “soggetto attuatore” per la realizzazione di programmi per la comunicazione satellitare - “sub-investimento M1C2.I4.1 “SatCom”.

Sono stati pertanto sottoposti al controllo preventivo (ai sensi **dell’articolo 6 e 5, comma 2, lettera g-bis**) gli atti finanziati con risorse del PNRR per i quali il Ministero della Difesa risulta individuato dalla PCM quale “soggetto attuatore” o “stazione appaltante” per l’individuazione dell’“operatore economico”.

Per l’Intervento **PNRR “1.6.4 Digitalizzazione del Ministero della Difesa”** (ammontare complessivo della Misura **euro 42.500.000,00**) sono pervenuti a controllo n. **35 provvedimenti** (di cui 10 ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011); alcuni provvedimenti sono stati oggetto di richieste di chiarimenti riguardanti, prevalentemente, il Piano Operativo del sub-investimento 1.6.4 “Digitalizzazione del Ministero della difesa”; l’esame da parte dell’UCB è stato indirizzato soprattutto a verificare la copertura del “plafond” disponibile (controllo di natura contabile), laddove il controllo dei profili di legittimità è stato espletato dalla Corte dei conti.

Per l’**Investimento 1.5. Cybersicurezza** (Ministero della Difesa nella veste di “Stazione appaltante” - ammontare complessivo della misura **euro 49.250.000,00**) sono pervenuti al controllo dell’UCB **n. 18 provvedimenti**, di cui n. 10 soggetti al solo controllo dell’UCB ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g-bis del d.lgs. 123/2011.

Poiché il Piano Operativo è stato oggetto di modifica/rimodulazione da parte dell’ACN e del Dicastero, sono state formulate richieste di chiarimenti in merito alle modalità utilizzate per effettuare tale rimodulazione e circa la coerenza temporale tra *target e milestone* associati all’Investimento.

Per la **Misura M1C2.I4 “Tecnologie satellitari ed economia spaziale”** (finanziamento con risorse **PNRR per euro 210.000.000,00** e risorse con Fondo complementare per euro 110.000.000,00) per la realizzazione di programmi per la comunicazione satellitare - “sub-investimento M1C2.I4.1 “SatCom”, l’articolo 2, commi 1 e 2, del DPCM 1 marzo 2022, indica il capitolo 926 (“Fondo complementare PNRR – Tecnologie satellitari ed economia spaziale” del Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - PCM) e la contabilità speciale CS 6288 (PCM) sui quali grava l’onere complessivo del finanziamento (M1C2I4.1 - Satcom – Comunicazioni Satellitari Sicure).

Nel 2024, è pervenuto a controllo un secondo atto per euro 95.330.987,00 gravante sui fondi disponibili nella contabilità speciale n. 6358 – **PNRR per euro 64.000.000,00**, sul “Fondo complementare al PNRR-FNC per euro 25.000.000,00 e sul capitolo di bilancio del MIMIT (capitolo 7421/27) per euro 6.330.987,00, con conseguente completo utilizzo dell’importo di euro 210.000.000 (infatti, nel 2022 risulta registrato un atto per euro 231.000.000, interamente a carico del PNRR, con copertura finanziaria per **euro 146.000.00,00 a risorse PNRR** e per euro 85.000.000,00 a risorse del “Fondo complementare al PNRR – FNC” - capitolo 926 del bilancio Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La registrazione di alcuni provvedimenti è avvenuta con visti articolati mentre sono state formulate sui provvedimenti finanziati con risorse PNRR richieste di chiarimenti (meglio esplicitate nelle schede allegata alla Relazione) riguardanti a titolo esemplificativo non esaustivo:

- ✓ discrasia tra scadenza del *target* e durata contrattuale;
- ✓ mancata motivazione circa la compatibilità tra l’Accordo ACN-MD (realizzazione WP 11) con esclusivo utilizzo di risorse PNRR) e l’attività posta in essere con contestuale utilizzo di risorse nazionali e PNRR;
- ✓ mancato invio per registrazione di un Atto Aggiuntivo all’Accordo sub-investimento M1C1-1.6.4;
- ✓ mancata dimostrazione - con l’introduzione di un nuovo *target* – di assenza di “modifiche sostanziali (concernenti la durata, l’oggetto e le finalità” dell’Accordo precedentemente sottoscritto) che avrebbero comportato una differente procedura;
- ✓ necessità di chiarimenti circa la realizzazione della parte infrastrutturale del Centro Valutazione Difesa con risorse nazionali anziché PNRR con contestuale dimostrazione della compatibilità con il Piano Operativo e del conseguente utilizzo delle risorse PNRR residue;
- ✓ mancata allegazione delle attestazioni sulla titolarità effettiva e assenza conflitto d’interesse.

Ordini di pagare

Con riferimento ai **n. 5160 ordini di pagare**, nel **2024 n. 52 OO.PP.** sono stati restituiti su richiesta dell’Amministrazione attiva e per **n. 327** lo scrivente Ufficio ha effettuato numerose note di richiesta chiarimenti riguardanti diverse casistiche, le cui principali sono riportate di seguito:

- ✓ emissione di ordinativi di pagamento di fatture commerciali in ritardo rispetto ai termini di pagamento dei debiti commerciali previsti dal d.lgs. n. 231/2002. È stato poi rilevato che tale ritardato pagamento spesso si è verificato in associazione alla mancata rimodulazione della clausola 2023 del relativo IPE di spesa primaria, sul cui residuo di lettera c) è stato disposto nel 2024 il pagamento di fatture;

- ✓ ritardato pagamento IVA;
- ✓ pagamento pervenuto in ritardo rispetto alla riassegnazione fondi come da DRGS;

La prevalenza delle richieste è risultata, pertanto, anche nel 2024 per liquidazioni di fatture derivanti da transazioni commerciali effettuate oltre scadenza, con mancato rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali normativamente previsti.

L'Ufficio III nel 2024 ha proseguito l'attività di monitoraggio sul rispetto di tali termini da parte dell'Amministrazione attiva già avviato in esito alla condanna dell'Italia, con la sentenza della Commissione/Italia (C-122/18) pronunciata il 28 gennaio 2020, dalla Corte di Giustizia europea per la violazione degli obblighi stabiliti dalla Direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011.

Sulla materia, è stato ricordato all'Amministrazione attiva l'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" e la Circolare RGS n. 1/2024. Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - *Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*.

Sulla problematica della tempestività dei pagamenti sono state effettuate, inoltre, **oltre n. 400 note** (per motivazioni non esaustive indicate dall'Amministrazione a giustificazione del ritardo o della mancata rimodulazione dell'IPE, per fatture commerciali con data di emissione e data di scadenza coincidenti, pagamento pervenuto in ritardo rispetto alla riassegnazione fondi come da DRGS, non coincidenza tra la data di scadenza indicata nella fattura commerciale e la data di scadenza riscontrata sulla Piattaforma Crediti commerciali - PCC, pagamento emesso non a saldo con richiesta di emissione di decreto di riduzione partita).

I riscontri ricevuti hanno fatto sovente riferimento alla dilatazione tempi per presa in carico, alla mancanza del DURC, a fattura emessa dopo l'inserimento nota di credito. L'Amministrazione attiva nei riscontri ha, comunque, fornito assicurazione della massima attenzione alla problematica al fine di evitare il reiterarsi della casistica.

Tale criticità influisce, in parte, sull'**Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP)**; si segnala, tuttavia, che l'ITP pubblicato sul sito dell'Amministrazione difesa risulta passato da un valore annuale per **l'anno 2023 – 8,77** (-12,29 non considerando i pagamenti derivanti da reiscrizioni) ad un valore annuale per **l'anno 2024 di -9,09** (-13,17 non considerando i pagamenti derivanti da

reiscrizioni), con dimostrazione di un positivo sforzo dell'Amministrazione finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento nelle transizioni commerciali.

Nell'ottica dello snellimento dell'azione amministrativa, onde evitare pagamenti di debiti commerciali effettuati con ritardo, in alcuni casi (limitati) si è dato corso ai suddetti pagamenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del d.lgs. 123/2011, n. 123. Sovente, attenzionata la carenza documentale per le vie brevi, l'Amministrazione attiva ha provveduto ad integrare prontamente il fascicolo con la documentazione originariamente mancante.

Reiscrizioni

Per quanto riguarda le richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, questo Ufficio ha proceduto al riscontro della loro regolarità amministrativo-contabile, in conformità della disciplina recata dal regolamento di cui al DPR n. 270/2001; a fronte di **n. 164** richieste pervenute nel 2024, sono state formulate **n. 3 osservazioni impeditive ai sensi dell'articolo 6 lettera c)** in quanto rispetto alla richiesta di reiscrizione pervenuta la disponibilità residua dell'impegno giustificativo risultava esaurita per prescrizione o invio in economia.

Controllo successivo

Nel corso del 2024 è stato esaminato e vistato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Decreto legislativo n. 123/2011 **n. 1 Rendiconto relativo all'anno 2023** presentato dal Funzionario Delegato dello Stato Maggiore della Difesa UGCRA-DAGED riguardante la citata Contabilità Speciale- CS n. 6358, attivata presso il Ministero della Difesa per i fondi PNRR.

Nel comunicare di aver dato corso alla registrazione del rendiconto, l'UCB ha segnalato che alcune fatture risultavano pagate in data successiva rispetto alla data di scadenza e che la richiesta all'Agenzia delle Entrate e Riscossione - ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 - risultava, effettuata, in alcuni casi, con data notevolmente anticipata rispetto al pagamento del debito commerciale o per un importo non corretto (a fronte di n. 3 fatture liquidate risultavano effettuate due richieste all'Agenzia anziché, come corretto, un'unica richiesta relativa al totale del pagamento).

Ufficio IV

L'attività di riscontro dell'Ufficio IV ha riguardato gli atti, provvedimenti di spesa, rendiconti e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «*Marina militare*», «*Esercito italiano*», «*Aeronautica militare*», «*Gabinetto*», «*Bilandife*» e «*Carabinieri*», le spese riservate dello Stato maggiore Aeronautica militare, dello Stato maggiore Difesa, degli Organi centrali e territoriali

della difesa e dello Stato maggiore dell'Arma dei Carabinieri, nonché le spese concernenti la rivalutazione monetaria a seguito di sentenze, per liti e arbitraggi, spese per servizi di cooperazione internazionale.

L'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile è stata svolta in conformità alle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

Nel periodo di riferimento sono state formulate complessivamente n. **50** osservazioni, secondo il seguente schema:

Anno 2024			
TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	OSSERVAZIONI/RICHIESTE CHIARIMENTI	OSSERVAZIONI IMPEDITIVE (di cui al totale della colonna precedente)
DECRETI DI IMPEGNO	2.661	20	8
ORDINI DI PAGARE	5.307	29	2
REISCRIZIONI RESIDUI PASSIVI PERENTI	88	1	1
TOTALE ATTI	8.056	50	11

Sono stati, inoltre, predisposti n. **68** visti con segnalazione di alcune criticità rilevate; a seguito di interlocuzioni con l'Amministrazione, sono stati richiamati in autotutela n. **75** provvedimenti (n. 11 decreti di impegno e n. 64 ordini di pagare).

Preliminarmente si segnala che non vi sono stati casi:

- di mancata apposizione del visto a seguito di assunzione di responsabilità del dirigente competente per la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011;
- di invio alla procura della Corte dei conti di ordini di pagare, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 123/2011;
- di atti su cui è stato necessario apporre il visto obbligatorio per decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 123/2011.

Nei prossimi paragrafi, si illustrano le casistiche di maggiore interesse emerse nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Provvedimenti di spesa a valere su fondi PNRR

Con riferimento ai controlli di natura giuridico-amministrativa sui provvedimenti la cui spesa grava sui fondi PNRR, mediante utilizzo delle risorse attestates sull'apposita contabilità speciale n. 06392 intestata all'Arma dei Carabinieri, in sede di controllo preventivo, sono state individuate delle

carenze documentali, con particolare riferimento alle attestazioni sul rispetto dei principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, segnalando la necessità che la documentazione riguardante l'individuazione del *"titolare effettivo"*, alla luce della normativa europea e nazionale e della circolare MEF-RGS n. 27/2023, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse *ex art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, nonché le verifiche in materia antifrode, fosse predisposta in fase di partecipazione alla procedura di gara e rinnovata, per quanto concerne la documentazione riguardante il titolare effettivo, anche al momento della sottoscrizione del contratto di affidamento, nonché nelle successive fasi di esecuzione del contratto, ogni qualvolta si verificassero cambiamenti negli assetti proprietari e di controllo dell'impresa affidataria, come previsto dalla circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e successive integrazioni (circolare MEF-RGS n. 13/2024), ed in particolare nelle annesse *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"*, nonché dal Manuale operativo dell'Amministrazione titolare (ACN) della misura PNRR *"Linee Guida per i soggetti attuatori individuati tramite accordi di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016"*.

In relazione ai predetti provvedimenti è stata, inoltre, rilevata in alcuni casi la mancata quantificazione, nelle premesse dei decreti, degli incentivi per le funzioni tecniche svolte, secondo quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e la determinazione del relativo importo non in linea con le indicazioni contenute nell'Atto a valenza generale, emanato dal Dicastero con D.M. del 22/10/2024, ove viene stabilito che *"Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota a ogni quota parte che ricade all'interno del singolo scaglione"*.

Per quanto riguarda, invece, il controllo successivo sul Rendiconto annuale relativo all'esercizio finanziario 2023, è stata evidenziata la necessità di attestare il costante monitoraggio del rispetto dei suddetti principi e di espletare le attività di rimborso/anticipazione previste dalle linee guida ACN, necessarie all'acquisizione delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli operatori economici individuati, nelle tempistiche utili a rispettare le scadenze di pagamento contrattualmente previste. Al riguardo, relativamente a n. 5 atti negoziali, stipulati nel periodo aprile/novembre 2023, per i quali non risultavano effettuati pagamenti al 31/12/2023, pur riscontrando, in sede di controllo preventivo, un'esigibilità programmata alla fine del medesimo esercizio, è stata evidenziata la necessità di rappresentare le motivazioni giustificative correlate al differimento degli originari termini indicati nei rispettivi cronoprogrammi.

Decreti approvativi di contratti – carenza motivazione termini di pagamento

È stata riscontrata, nelle premesse al decreto di approvazione di taluni contratti, l'assenza delle motivazioni giustificative (con particolare riferimento alla complessità delle prestazioni da realizzare) del superamento dei termini ordinariamente previsti dal D. Lgs n. 231/2002, pari a 30 giorni, estensibili a 60 giorni in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. In particolare, l'articolo 4 del d.lgs. 231/2002 consente il superamento del termine di pagamento di 30 giorni (fino ad un massimo di 60 giorni) soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto e la relativa clausola deve essere provata per iscritto. L'Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Ciò riveste particolare importanza in considerazione dell'attuazione della “*Riforma n. 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle autorità sanitarie*” che prevede, tra i *target* da raggiungere, il numero di 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento delle fatture ricevute dagli Enti non rientranti nel comparto del Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, la Circolare MEF-RGS n. 1/2024, recante “*Disposizioni in materia riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito dalla L. n. 41 del 21 aprile 2023 – prime indicazioni operative*” evidenzia, tra i processi da monitorare, la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni.

Affidamento mediante procedura negoziata per “ripetizione servizi analoghi”

In relazione ad alcuni provvedimenti con procedura di affidamento mediante procedura negoziata, senza bando di gara, per “*ripetizione di servizi analoghi*”, è stata riscontrata l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023), in luogo di quelle previste dal precedente d.lgs. 50/2016, in assenza di una nuova offerta tecnico-economica formulata dalla Società aggiudicataria in data successiva all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (*cfr. articolo 226, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023*), che ha impatto in particolare per quanto riguarda la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche.

Al riguardo, a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio ed alle controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, la Corte dei conti, nell'ammettere alla registrazione i provvedimenti, ha evidenziato che “*non sembrerebbero applicabili alla procedura di ripetizione del servizio appaltato in oggetto le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023. In particolare, si segnala l'errato richiamo all'art. 76 del d.lgs. 36/2023, per autorizzare codesta Amministrazione proponente a contrarre, in luogo di quello all'articolo 63 del D. Lgs n. 50/2016 (di cui agli altri atti di ripetizione) e all'art. 45 in materia di incentivi alle funzioni tecniche. Considerato quanto sopra, gli “incentivi*

tecnici” dovrebbero essere eventualmente regolati nei limiti e secondo quanto disposto dall’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016.

Incentivi alle funzioni tecniche - applicazione art. 45 del d.lgs. 36/2023

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri per gli incentivi alle funzioni tecniche, in ottemperanza al dettato normativo di cui all’articolo 45 del d. lgs n. 36/2023, sono state rilevate, nel decorso esercizio finanziario, differenti tipologie di criticità, correlate all’assunzione degli impegni di spesa. Si evidenziano, in particolare, i seguenti aspetti:

- mancata evidenza, nelle premesse al decreto di approvazione di alcuni atti, per il periodo dall’1/01/2024 al 13/11/2024, antecedente all’emanazione dell’Atto a valenza generale del Ministero della Difesa, dell’importo calcolato per gli incentivi, in sede di avvio della procedura e mancata indicazione della successiva assunzione dell’impegno di spesa, a seguito dell’adozione dell’Atto a valenza generale (D.M. 22 ottobre 2024 - registrato dalla Corte dei conti in data 14/11/2024), che disciplina i criteri per la quantificazione e corresponsione degli stessi;
- assenza, per alcune tipologie di affidamento, delle motivazioni in merito alla “*complessità*” delle attività da realizzare, a giustificazione della previsione di oneri per incentivi tecnici;
- errata quantificazione, in sede di assunzione dell’impegno finanziario, degli oneri per incentivi alle funzioni tecniche, per i decreti adottati successivamente alla data del 14/11/2024, ovvero nella misura del 2%, in luogo delle aliquote percentuali indicate nelle apposite tabelle allegate all’Atto a valenza generale.

Problematiche riguardanti la spesa primaria

Le criticità evidenziate, a seguito dei controlli amministrativo-contabili, hanno riguardato inoltre le seguenti ulteriori casistiche:

- ricezione di un decreto di impegno, per i prescritti controlli, oltre i termini previsti dalla circolare MEF/ RGS n. 39/2024, per il quale si è provveduto alla restituzione del provvedimento privo di effetti contabili;
- per un provvedimento dell’Arma dei Carabinieri è stata rilevata la mancata sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del decreto di approvazione di una Convenzione attuativa nell’ambito del “*Progetto “C.A.S.A. del Carabiniere*”, per la realizzazione del programma degli interventi di ammodernamento del parco infrastrutturale dell’Arma dei Carabinieri, di cui all’articolo 1 comma 475, della Legge n. 234 del 30/12/2021. La circostanza è stata quindi sanata con l’invio del predetto decreto approvativo della Convenzione attuativa alla Sezione Regionale di controllo;

- assenza di adeguate motivazioni giustificative comportanti il cambio del capitolo di imputazione della spesa in sede di assunzione dell'impegno finanziario, rispetto a quello individuato in sede di determina a contrarre;
- assenza verifica violazioni tributarie non definitivamente accertate, ovvero assenza della valutazione di merito del RUP, con evidenza della stessa nelle premesse all'emissione del decreto di approvazione dell'atto, nel caso di violazioni non definitivamente accertate, alla luce dell'onere valutativo previsto oltre determinate soglie, stabilite con Decreto MEF del 28 novembre 2022, emanato in vigore dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (poi riprese dall'art. 95, comma 2, e dall'art. 3 dell'allegato n. II.10, del D. Lgs n. 36/2023);
- assenza della quietanza di pagamento (modello F24) attestante il versamento del contributo dello 0,5%, previsto dall'art. 47, comma 1 bis, D.L. 34/2019 (*contributo Fondo Salva Opere*);
- per ciò che concerne gli atti di spesa adottati sui capitoli relativi alle missioni internazionali, si è più volte riscontrata, anche nell'esercizio finanziario 2024, l'assenza, nei correlati provvedimenti di assunzione degli impegni finanziari, del riferimento normativo che legittima l'anticipazione dell'erogazione delle risorse a tale scopo destinate (nelle more del perfezionamento dell'iter legislativo ordinario di autorizzazione della spesa), con particolare riguardo alla disposizione di cui *all'articolo 4 comma 4-bis della L. n. 145/2016*, che prevede l'anticipazione non superiore al 75% delle somme iscritte nel relativo fondo, da disporsi mediante apposito Decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- discrasia tra le scadenze contrattualmente previste per la consegna, fatturazione e liquidazione della fornitura del bene/servizio, e il cronoprogramma dei pagamenti redatto dall'Amministrazione, a fondamento dell'assunzione dell'impegno finanziario secondo l'effettiva esigibilità dell'obbligazione sottoscritta (in linea con le indicazioni previste dalla *Circolare MEF/RGS n. 34/2018*);
- anche nell'anno 2024, in alcuni provvedimenti di spesa, è stata riscontrata la problematica riguardante la corretta imputazione contabile della spesa, non in linea con le tempistiche di esecuzione previste nella specifica tecnica allegata al contratto;
- con riferimento ai titoli di spesa, sono state formulate n. 7 note di osservazione cumulative (per complessivi n. 27 ordini di pagare) relative al pagamento di fatture oltre i termini previsti dalle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, di cui al Decreto legislativo n. 231/2002, rammentando alla coesistente Amministrazione che la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni è stata inserita tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (*cfr. Allegato riveduto dalla Decisione del Consiglio UE, relativa alla valutazione del PNRR per l'Italia 10160/21, dell'8 luglio 2021, Riforma 1.11,*

pag. 8), segnalando, inoltre, che, con le recenti modifiche apportate al PNRR per l'Italia ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, è stato fissato che entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (*target*) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo.

- sempre con riferimento ai titoli di spesa, è stata formulata n. 1 nota di osservazione per complessivi n. 2 ordini di pagare, preso atto che la ricezione degli stessi è avvenuta, per i prescritti controlli, oltre i termini previsti dalla circolare MEF/ RGS n. 39/2024, procedendo, pertanto, alla restituzione dei predetti titoli di spesa privi degli effetti contabili, tenuto altresì conto che il sistema Informativo "SPESE", non ne ha consentito, in via eccezionale, la registrazione "*oltre la data massima di emissione/invio alla Banca d'Italia*".

Convenzione stipulata tra la Società GIUBILEO S.p.A. e l'Arma dei Carabinieri - atto soggetto a visto

È pervenuto, per i prescritti controlli, il decreto di approvazione della Convenzione stipulata in data 31 luglio 2024, tra la Società "Giubileo S.p.A." e l'Arma dei Carabinieri, per la realizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (in attuazione del programma approvato con DPCM dell'11 giugno 2024) in relazione al quale è stata segnalata, in sede di apposizione del visto ex articolo 6 del D. Lgs n. 123/2011 (*rilasciato senza produzione di effetti diretti e immediati sul bilancio dello Stato*), la necessità di indicare nelle premesse dei discendenti decreti di assunzione degli impegni finanziari, il riferimento normativo autorizzativo degli "Interventi" previsti (tra i quali, il predetto DPCM, la citata Convenzione e i relativi estremi di registrazione). È stata segnalata, altresì, la necessità di tenere aggiornato l'Ufficio circa il "*flusso finanziario*" dei vari "Interventi", allegando, per ciascuno, uno schema riepilogativo delle risorse impegnate e pagate dal Dicastero, nonché delle risorse trasferite dalla Società "Giubileo S.p.A." all'Amministrazione proponente, in qualità di Soggetto Attuatore, in ossequio alle procedure previste all'articolo 6 comma 4, della predetta Convenzione.

IPE di spesa delegata – Criticità

Permangono le medesime criticità rilevate nei precedenti esercizi finanziari, in particolare per quanto riguarda il massivo ricorso al funzionario delegato per le spese di funzionamento degli enti periferici; tale prassi ha comportato, anche nel decorso esercizio finanziario, l'emanazione di un numero significativo di IPE di spesa delegata, la maggior parte dei quali di importo elevato, nonché la formazione di una notevole entità di residui passivi dovuta alla quota degli ordini di accreditamento non interamente utilizzati dai funzionari delegati, con la conseguente necessità di predisporre

programmi di spesa in conto residui, in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte, e di adottare molteplici decreti di variazione negativa dell'impegno di spesa delegata, in conto dell'esercizio in consuntivazione, corrispondentemente alle somme che si ritengono non effettivamente accreditabili in conto residui ai funzionari delegati, al fine di eliminare dalle scritture contabili i residui non necessari, anche in vista della predisposizione dei Decreti di Accertamento dei Residui (DAR), come previsto dalla circolare MEF/RGS n. 32 del 12/12/2019, recante "*Ulteriori indicazioni relative agli impegni di spesa delegata, di cui all'art. 34, comma 2bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella fase di chiusura dell'esercizio finanziario*".

Osservazioni su provvedimenti relativi ai capitoli di contenzioso

I provvedimenti relativi ai capitoli in questione vengono gestiti, generalmente, con ordini di pagare a impegno contemporaneo.

In merito, le principali irregolarità hanno riguardato:

- la carenza della documentazione attestante le spese anticipate dal professionista, non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972; tali spese - per poter essere escluse dalla base imponibile - devono essere sostenute "*in nome e per conto*" del committente e regolarmente documentate;
- mancata assoluzione dell'onere di registrazione di alcuni accordi transattivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 57 del Testo unico n. 131/1986 (T.U.R.) e dell'art. 9 della parte prima della tariffa allegata "*Atti soggetti a registrazione in termine fisso*";
- carenza documentale, in particolare del provvedimento giudiziale giustificativo della liquidazione.

CONCLUSIONI

Alla presente relazione sono allegate le seguenti schede riepilogative, compilate secondo le indicazioni della circolare RGS n. 3 del 6 febbraio 2013 e delle successive indicazioni dell'Ispettorato Generale di Finanza e del Servizio centrale per il Sistema delle Ragionerie e per il controllo interno dipartimentale:

➤ **Scheda n. 1:** è riportato, distintamente per tipologia - lettere dalla b) alla g *bis*) – il numero complessivo degli atti esaminati nel 2024 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 123/2011 (ad eccezione degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti - lettera a), indicati nella scheda 1B), il numero delle principali irregolarità riscontrate, il numero di provvedimenti cui è stato dato corso su

responsabilità del dirigente ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, trasmessi alla Corte dei conti, ed il numero di provvedimenti cui non è stato dato corso ex artt. 6, comma 2 e 10 comma 3 del d.lgs. n. 123/2011.

➤ **Scheda n.1A:** è riportato il numero degli atti esaminati nel 2024 ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 123/2011, dettagliato per tipologia di atto, nonché il numero delle principali irregolarità riscontrate, il numero di provvedimenti cui è stato dato corso su responsabilità del dirigente ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, trasmessi alla Corte dei conti, ed il numero di provvedimenti cui non è stato dato corso ex artt. 6, comma 2 e 10 comma 3 del d.lgs. n. 123/2011.

➤ **Scheda n.1B:** è riportato il numero complessivo di atti assoggettati, nel corso del 2024, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 123/2011, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ed al controllo preventivo di regolarità contabile dell'Ufficio centrale del Bilancio, dettagliato per tipologia di atto, secondo la ripartizione di cui all'art.3 c.1 della L.20/1994, ed il numero di provvedimenti cui non è stato dato corso ex art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 123/2011.

➤ **Scheda n. 2:** sono riportate analiticamente le principali irregolarità riscontrate sugli atti esaminati, nel corso del 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere dalla b) alla g-bis), del d.lgs. n. 123/2011.

➤ **Scheda n. 2A:** sono riportate analiticamente le principali irregolarità riscontrate sugli atti esaminati, nel corso del 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.

➤ **Scheda n. 4B:** sono riportati analiticamente i provvedimenti, sottoposti al controllo UCB, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 123/2011, cui non è stato dato corso, nel 2024, ai sensi dell'art.6 comma 2 del d.lgs. n. 123/2011.

➤ **Scheda n. 5:** rappresentativa dell'attività di controllo successivo sui rendiconti/conti giudiziali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n.123/2011.

Nelle predette schede sono stati evidenziati gli atti complessivamente pervenuti a questo Ufficio da tutti i centri di Responsabilità e riguardanti le tipologie di provvedimenti per i quali sono emerse le principali irregolarità, così come sopra descritte.

Si rammenta all'Amministrazione controllata, in ossequio agli obblighi di trasparenza, di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della presente relazione sui principali rilievi dell'esercizio finanziario 2024.

La presente relazione, ai sensi del disposto normativo indicato in oggetto, viene trasmessa anche all'Ispettorato Generale di Finanza ed alla Corte dei conti.

Roma, 27 febbraio 2025

Il Direttore Generale
dott. Alessandro Fiore
firmato digitalmente ai sensi del CAD